

Questioni pregiudiziali

1) Se l'esenzione d'imposta sui dividendi accordata dalla normativa ungherese al beneficiario di dividendi residente in Ungheria sia compatibile con le disposizioni dei Trattati dell'Unione che disciplinano il principio di libertà di stabilimento (articolo 49 TFUE), il principio di parità di trattamento (articolo 54 TFUE) e il principio di libera circolazione dei capitali (articolo 56 TFUE),

a) se il beneficiario di dividendi non residente è esonerato dall'imposta sui dividendi soltanto qualora soddisfatti determinate condizioni giuridiche, vale a dire ove lo stesso detenga al momento della distribuzione (erogazione) dei dividendi una partecipazione continuativa (nel caso di azioni, in forma di azioni nominative) pari, almeno, al 20 %, durante quantomeno due anni consecutivi, nel capitale sociale della società residente. Nel caso in cui la partecipazione continuativa nella misura del 20 % sia stata mantenuta soltanto nel corso di un periodo inferiore a due anni consecutivi, la società che distribuisce i dividendi non è tenuta alla ritenuta d'imposta su questi ultimi e la società beneficiaria o, nel caso di erogazioni in natura, la società distributrice non è tenuta a pagare detta imposta nel presentare la propria dichiarazione tributaria, qualora un altro soggetto o la società distributrice ne abbia garantito il pagamento;

b) e nell'eventualità in cui il beneficiario di dividendi non residente non soddisfi le condizioni alle quali la normativa nazionale subordina l'esenzione, ossia ove la sua partecipazione (nel caso di azioni, in forma di azioni nominative) al capitale sociale della società residente al momento della distribuzione (erogazione) dei dividendi non raggiunga il minimo del 20 % richiesto dalla legge, o la sua partecipazione pari almeno al 20 % non sia stata continuativa per almeno due anni consecutivi, o, nel caso in cui la partecipazione continuativa del 20 % sia stata mantenuta durante un periodo inferiore a due anni consecutivi, ove il pagamento dell'imposta non sia stato garantito da un terzo o dalla società distributrice dei dividendi.

2) Se occorra rispondere diversamente alla questione 1, lettera b), vale a dire se incida ai fini della risposta a quest'ultima e, all'occorrenza, in che misura, il fatto che

a) mentre il beneficiario di dividendi residente è esonerato dall'imposta sui dividendi conformemente alla normativa ungherese, l'onere fiscale del beneficiario di dividendi non residente dipenda da se a quest'ultimo sia applicabile la direttiva [del Consiglio 90/435/CEE, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi] o la Convenzione [tra il Granducato di Lussemburgo e la Repubblica di Ungheria contro la doppia imposizione in materia di imposte sui redditi e sul patrimonio, firmata a Budapest il 15 gennaio 1990],

b) mentre il beneficiario di dividendi residente è esonerato dall'imposta sui dividendi conformemente alla normativa ungherese, il beneficiario di dividendi non residente, secondo quanto previsto dal suo diritto nazionale, potrà imputare l'imposta di cui trattasi su un altro tributo nazionale oppure dovrà sopportarla a titolo definitivo.

3) Se l'amministrazione tributaria nazionale possa essere dispensata dall'applicazione d'ufficio del diritto comunitario invocando l'articolo 65, paragrafo 1, TFUE (già articolo 58 CE, paragrafo 1), e l'ex articolo 220 CE.

—————

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Rechtbank Middelburg (Paesi Bassi) il 20 marzo 2012 —
Y.S./Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel**

(Causa C-141/12)

(2012/C 157/04)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Middelburg

Parti

Ricorrente: Y.S.

Convenuto: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

Questioni pregiudiziali

1) Se i dati contenuti nella minuta dell'interessato e che riguardano tale persona siano dati personali ai sensi dell'articolo 2, lettera a) della direttiva sulla privacy ⁽¹⁾.

2) Se l'analisi giuridica contenuta nella minuta sia un dato personale ai sensi della disposizione sopra menzionata.

3) Qualora la Corte confermi che i dati di cui sopra sono dati personali, se il soggetto/l'organo che li elabora sia dunque tenuto a consentire l'accesso a detti dati, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva sulla privacy e dell'articolo 8, secondo paragrafo, della Carta dell'Unione europea ⁽²⁾.

4) Se, in siffatto contesto, la persona interessata a questo riguardo possa anche invocare direttamente l'articolo 41, secondo paragrafo, lettera b), della Carta dell'Unione europea e, in tal caso, se l'inciso in esso contenuto «nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza del processo decisionale» debba essere interpretato nel senso che il diritto di accesso alla minuta può essere negato per tale motivo.

- 5) Allorché la persona interessata chiede di prendere visione della minuta, se il soggetto/l'organo che li elabora debba fornire una copia di tale documento per soddisfare il diritto di accesso.

⁽¹⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).

⁽²⁾ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU 2000, C 364, pag. 1).

Ricorso proposto il 26 marzo 2012 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-146/12)

(2012/C 157/05)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch e G. Braun, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che la Repubblica federale di Germania non ha adottato o non ha comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, all'articolo 2, all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafi 2, 5, 6 e 8, all'articolo 6, paragrafi 1, 2, 3, 9 e 10, agli articoli 7, 8, 9, all'articolo 11, paragrafi 4 e 5, all'articolo 12, all'articolo 13, paragrafo 5, agli articoli 15, 16 e 17, all'articolo 18, paragrafi 1, 2, 4 e 5, all'articolo 19, paragrafo 3, agli articoli 20-27, all'articolo 28, paragrafi 4 e 6, agli articoli 32-35 nonché agli allegati I-IX della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario ⁽¹⁾.

— condannare la Repubblica federale di Germania, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, al pagamento di una pena pari ad EUR 215 409,60 al giorno, pagabile sul conto delle risorse proprie dell'Unione europea, per violazione dell'obbligo di comunicazione delle misure di attuazione;

— condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 19 luglio 2010.

⁽¹⁾ GU L 191, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen (Svezia) il 29 marzo 2012 — Eva-Marie Brännström e Rune Brännström/Ryanair Holdings plc

(Causa C-150/12)

(2012/C 157/06)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta domstolen

Parti

Ricorrenti: Eva-Marie Brännström, Rune Brännström

Resistente: Ryanair Holdings plc

Questioni pregiudiziali

1) Se la responsabilità di un vettore per danni derivanti da ritardo di cui all'articolo 19 della convenzione di Montreal comprenda anche la fattispecie in cui il ritardo nel trasporto dei passeggeri alla destinazione finale sia dovuto alla cancellazione del volo e se, al riguardo, assuma rilievo la fase in cui viene cancellato il volo, ad esempio dopo l'accettazione.

2) Se un problema tecnico a un aeroporto, singolarmente oppure in combinazione a condizioni atmosferiche che impediscano un atterraggio, costituisca una «circostanza eccezionale» come inteso nell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 ⁽¹⁾ e se, ai fini della valutazione dell'eccezionalità della circostanza, sia rilevante il fatto che il vettore aereo fosse già a conoscenza del problema tecnico.

3) In caso di risposta affermativa al secondo quesito, quali misure debba adottare il vettore aereo per non essere tenuto a pagare la compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento.

— Se si possa imporre al vettore aereo di disporre di risorse supplementari, ad esempio aeromobile o equipaggio, per effettuare un volo che altrimenti sarebbe stato necessario cancellare oppure per effettuare un volo al posto di uno cancellato e, in tal caso, a quali condizioni e in quale misura.

— Se si possa imporre al vettore aereo di offrire al passeggero un riavviamento come previsto all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e, in tal caso, a quali requisiti debba rispondere il trasporto, ad esempio in termini di orario della partenza e ricorso ad altri vettori.